

AVV. ANTONIO NICODEMO
Patrocinante in Cassazione
Roma (C.A.P. 00199) Via Dancalia, n. 21
PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it
e.mail antonio.nicodemo@avvnicodemo.com
Tel. 06.86676760 – Fax 06.86676760 – Cell. 346.5267520
www.avvocatoantonionicodemo.com

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN RELAZIONE AL GIUDIZIO N.R.G. 478/2026 PENDENTE INNANZI ALLA
SEZIONE II QUATER DEL TAR LAZIO – ROMA
[* UD. C.C. 21.04.2026 *]

GIUSTO DECRETO PRESIDENZIALE DEL 02.03.2026 N. 1324/2026 - PRES. A.
MANGIA

Il presente Avviso è predisposto in ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 1324/2026 del Presidente della sezione II *quater* del TAR Lazio – Roma pubblicato il 02.03.2026 nell'ambito del Giudizio iscritto a numero R.G. 478/2026 costituendo la notifica per pubblici proclami autorizzata dal richiamato Decreto.

In esso si legge, infatti, che: “ ... omissis ... *Ritenuto, per contro, di poter aderire all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, sicchè – tenuto, in particolare, conto del punteggio rivendicato dalla ricorrente che concorre per il settore “Alpi” – si dispone quanto segue in ragione, tra l'altro, del consistente numero dei soggetti da chiamare in causa, il quale giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami:*

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi; v) una sintesi

dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio ... omissis ...".

Pertanto, in ottemperanza a tale Decreto, si procede alla comunicazione del presente avviso con indicazione dei n. 6 elementi sopra riportati (I-VI) dal TAR nel richiamato Decreto, con la medesima numerazione indicata nello stesso.

Di seguito si riporta l'indice delle informazioni nel presente atto contenute come indicate dal TAR Lazio – Roma.

INDICE

	Informazioni nel presente atto contenute come indicate dal TAR Lazio – Roma	
I	<i>Indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale</i>	3
II	<i>Denominazione della ricorrente e indicazione delle parti intimare</i>	3
III	<i>Indicazione dei provvedimenti impugnati</i>	3 – 5
IV	<i>Indicazione soggetti che devono intendersi controinteressati, individuati nell'allegato 1 al gravato decreto ("soggetti a cui è concesso il contributo"), collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore alpi</i>	5 – 6
V	<i>Sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate</i>	6 – 11
VI	<i>Indicazione numero e contenuto del Decreto Presidenziale</i>	11
ALLEGATI	<i>Allegati all'Avviso di notifica per pubblici proclami</i>	12

**I. INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA
QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE**

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II *QUATER* – N.R.G. 478/2026

**II. DENOMINAZIONE DELLA RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE
PARTI INTIMATE**

- **PARTE RICORRENTE**: Società 3 ZINNEN S.P.A. (C.F. 00414280214);
- **PARTE RESISTENTE**: Ministero Del Turismo (C.F. 96480590585);
- **CONTROINTERESSATI INDIVIDUATI CON IL RICORSO
PRINCIPALE E CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**:
 - Paganella Servizi S.c.r.l. (C.F. 02265570222);
 - Mottolino S.p.A. (C.F. 00585220148);
 - Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259);
 - Funivie Molveno Pradel S.p.A. (C.F. 01104410228);
 - Carosello Tonale S.p.A. (P. Iva: 01175130226);
 - Isa Impianti Sportivi Appenninici S.r.l. (C.F. 00399640580 e P.IVA 00880621008).
- **ALTRI SOGGETTI CONTROINTERESSATI**: come indicato dal Decreto Presidenziale del 02.03.2026 n. 1324/2026 - PRES. A. MANGIA del Tar Lazio, sezione II Quater, *“devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi”* - Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025.

III. INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

A. RICORSO PRINCIPALE

1. decreti del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264380 del 19.11.2025 e REG. GEN. 264763 del 20.11.2025;
2. decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025;
3. verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società 3Zinnen S.P.A.;
4. ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

B. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

1. Verbale n. 1 del 11 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
2. Verbale n. 2 - del 19 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
3. Verbale n. 3 - del 4 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
4. Verbale n. 4 - del 11 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;

5. Verbale n. 5 - del 2 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
6. Verbale n. 6 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
7. Verbale n. 7 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
8. Nota del RUP – Fondo impianti di risalita 2024 – Ministero del Turismo – Interno – Ufficio I – Affari generali, coordinamento e comunicazione – REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026;
9. Elenco Finale - RUP - Impianti 2024 – 05/11/2025 – allegato alla Nota del RUP - REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026;
10. Relazione Tecnica Protocollo – DG Valorizzazione – REG_GEN – 10870 – 28/01/2026 avente ad oggetto “*Affare legale n. 002263/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da 3 ZINNEN S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024*” conosciuta solo in data 02.02.2026;
11. ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

IV. INDICAZIONE SOGGETTI CHE DEVONO INTENDERSI CONTROINTERESSATI, INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO 1 AL GRAVATO DECRETO (“SOGGETTI A CUI È CONCESSO IL

**CONTRIBUTO”), COLLOCATISI NELLA GRADUATORIA DELLE
ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO PER IL SETTORE ALPI**

Come indicato dal Decreto Presidenziale del 02.03.2026 n. 1324/2026 - PRES. A. MANGIA del Tar Lazio, sezione II Quater, *“devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi”* - Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025.

**V. SINTESI DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E DELLE DOMANDE
FORMULATE**

A. RICORSO PRINCIPALE – SINTESI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell'art. 13 dell'Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

SINTESI – Con il primo motivo in diritto si denuncia l'illegittimità della valutazione della proposta della ricorrente, in quanto l'Amministrazione ha disatteso i criteri dell'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis*), attribuendo 50 punti anziché 90 nonostante la documentazione prodotta, violando i principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento.

II. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell'irragionevolezza.*

SINTESI – Con il secondo motivo in diritto si denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e in particolare difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto l'Amministrazione

non ha esaminato la documentazione prodotta né applicato i criteri dell'Avviso, attribuendo solo 50 punti e omettendo anche il riscontro all'accesso agli atti.

III. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 5 dell'avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990.*

SINTESI – Con il terzo motivo in diritto si denuncia l'illegittima riduzione della dotazione finanziaria, in quanto l'Amministrazione ha finanziato i progetti per importi inferiori a quelli previsti dall'art. 5 dell'Avviso, senza adeguata motivazione, violando i principi di buona fede, affidamento e l'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990.

IV. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento.*

SINTESI – Con il quarto motivo in diritto si denuncia l'illegittima definizione delle posizioni *ex aequo*, in quanto l'Amministrazione ha fatto ricorso al sorteggio, criterio non previsto dall'Avviso, violando le regole procedurali, i principi di trasparenza e buon andamento e incidendo sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

B. RICORSO PRINCIPALE – DOMANDE FORMULATE

1. in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e comunque adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare

interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa;

2. in via principale e nel merito, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.
3. Contestualmente è stata presentata istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010.

^^^

C. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - SINTESI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Con il Ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati i quattro motivi in diritto del Ricorso principale sopra riportati e che qui devono ritenersi integralmente trascritti.

- V. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria (consistente anche nella mancata attivazione del soccorso istruttorio ove ritenuto necessario), del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 13 dell'avviso (lex specialis del procedimento).***

SINTESI – Con il quinto motivo in diritto si denuncia l'illegittima valutazione per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la Commissione ha attribuito i punteggi senza esaminare la documentazione prodotta, applicando in modo

incoerente i criteri dell'art. 13 dell'Avviso e senza esplicitare l'iter logico-valutativo, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990.

VI. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ordine all'applicazione del "criterio di valutazione" del sorteggio per gli ex aequo per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e della contraddittorietà. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'avviso (lex specialis del procedimento). Illegittimità per violazione di legge e, nello specifico, per violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

SINTESI – Con il sesto motivo in diritto si denuncia l'illegittimo ricorso al sorteggio per gli *ex aequo*, in quanto il criterio non era previsto dall'Avviso e risulta privo di motivazione, irragionevole e arbitrario, in violazione della *lex specialis*, dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 Cost.

VII. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ordine all'arbitraria riduzione della dotazione finanziaria e all'applicazione del criterio del sorteggio, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 5 dell'avviso (lex specialis del procedimento) oltre che violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis*

della l. N. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

SINTESI – Con il settimo motivo in diritto si denuncia l’illegittima riduzione della dotazione finanziaria e il ricorso al sorteggio per gli *ex aequo*, non previsti dall’Avviso e privi di adeguata motivazione, in quanto violativi della *lex specialis*, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento.

VIII.MOTIVO RUBRICA – *Sulla memoria del controinteressato Mottolino S.p.A. depositata in giudizio in data 07.02.2026.*

SINTESI – Con l’ottavo motivo in diritto si precisa che le eccezioni della controinteressata sono infondate in quanto il ricorso è ricevibile e ammissibile dato che sono stati impugnati anche gli atti presupposti e che la notifica è avvenuta nei confronti di controinteressati, con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami. Nel merito, si precisa che l’Avviso prevede l’attribuzione automatica dei punteggi sulla base della documentazione prodotta, senza margini discrezionali della Commissione.

D. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – DOMANDE FORMULATE

1. in via cautelare ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio in programma per la Camera di Consiglio del prossimo 21 aprile 2026, sussistendo comprovate ragioni di estrema gravità ed urgenza, l’adozione di misure cautelari provvisorie a garantire interinalmente la tutela degli interessi e dei diritti del ricorrente;
2. in via cautelare sia ai sensi dell’art. 55 c.p.a., di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell’odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti e, comunque, di adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della

proposta della stessa e/o la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito a breve ai sensi del c. 10 dell'art. 55 del c.p.a.;

3. in via principale e nel merito, di annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo del giudizio e con il Ricorso per motivi aggiunti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.
4. Contestualmente è stata presentata istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010.

VI. INDICAZIONE NUMERO E CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE

Decreto Presidenziale del 02.03.2026 n. 1324/2026 del Presidente Antonella Mangia, della Sezione II *quater* del TAR Lazio – Roma, con cui il Giudice ha respinto l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio ed ha confermato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2026.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, accedendo al seguente link ed indicando n. di registro generale del giudizio (r.g. n. 478) ed il relativo anno (2026) https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ricorsi-tar-roma?p_p_id=it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppealsWebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppealsWebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz_javax.portlet.action=%2Fappeals%2Fdetail&p_auth=bVs7JMvV

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, come disposto dal citato Decreto, per consentire a tutti i controinteressati di prendere cognizione del ricorso e di costituirsi nel relativo giudizio nei modi e termini di legge. Secondo quanto disposto dal Decreto n. 1324/2026, il presente Avviso *“non dovrà essere rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio”*.

ALLEGATI

1. Ricorso principale originale digitale notificato in data 14.01.2026;
2. Procura speciale rilasciata per la proposizione del ricorso principale;
3. Ricorso per motivi aggiunti originale digitale notificato in data 27.02.2026;
4. Procura speciale rilasciata per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti;
5. Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025;
6. Decreto Presidenziale n. 1324/2026 del Presidente della sezione II *quater* del TAR Lazio – Roma pubblicato il 02.03.2026 nell’ambito del Giudizio iscritto a numero R.G. 478/2026.

Si resta in attesa di ricevere le attestazioni di avvenuta pubblicazione di quanto indicato sopra al seguente indirizzo pec: nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, stante l’onere di depositare presso la cancelleria del TAR Lazio Roma, Sezione Seconda Quater, prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di 5 giorni dall’intervenuta pubblicazione.

Roma, 09.03.2026

Avv. Antonio Nicodemo